

cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Consiglio 5 giugno 2000, che rifiuta al ricorrente l'accesso a taluni rapporti compilati dal Centro d'informazione, di riflessione e di scambio in materia di asilo ed a taluni rapporti di missioni comuni o effettuate da Stati membri, trasmessi a quest'ultimo, nonché alle informazioni che sono contenute nell'elenco delle persone incaricate, negli Stati membri, delle domande di asilo, e alle quali in taluni Stati membri si può accedere, tranne che per i numeri di telefono e di fax di tali persone, è annullata.*
- 2) *Il Consiglio supporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente.*

(¹) GU C 316 del 4.11.00.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 gennaio 2002

nella causa T-237/00, Patrick Reynolds contro Parlamento europeo (¹)

(Dipendenti — Comando nell'interesse del servizio — Art. 38 dello Statuto — Gruppo politico — Fine anticipata del comando — Diritti della difesa — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)

(2002/C 109/90)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-237/00, Patrick Reynolds, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con gli avv.ti P. Legros e S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e D. Moore), avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione 18 luglio 2000 del Segretario generale del Parlamento europeo che pone fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Differenze» e lo reintegra alla Direzione generale Informazione e Relazioni pubbliche e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'adozione di tale decisione da parte del convenuto e del comportamento del gruppo politico e di taluni dei suoi membri, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts

e J. Azizi, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 23 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione 18 luglio 2000 del Segretario generale del Parlamento di porre fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico EDD e di reintegrarlo nella Direzione generale Informazione e Relazioni pubbliche a decorrere dal 15 luglio 2000 è annullata.*
- 2) *Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto riscuotere come dipendente comandato nel grado A2, primo scatto, e quella che ha percepito a seguito della sua reintegrazione nel grado LA5, terzo scatto, per il periodo dal 15 luglio 2000 al 20 novembre 2000, più gli interessi da mora al tasso del 5,25 % a decorrere dalla data dalla quale gli importi costitutivi della somma di cui al punto 149 erano dovuti fino alla data dell'effettivo pagamento.*
- 3) *Il ricorso di danni è irricevibile in quanto è diretto al risarcimento del danno provocato dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni di tali membri.*
- 4) *Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente la somma di 1 euro a titolo simbolico come risarcimento del danno morale subito a causa dell'adozione della decisione impugnata.*
- 5) *Il Parlamento supporterà tutte le spese quanto al procedimento principale.*
- 6) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese quanto al procedimento sommario.*

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2001

nella causa T-99/97, Willem Stols contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Funzionari — Domanda di reinquadramento nel grado — Eccezione di irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Irricevibilità)

(2002/C 109/91)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-99/97, Willem Stols, funzionario del Consiglio dell'Unione europea, residente in SE Halsteren (Paesi Bassi),

rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra T. Blanchet e sig. G. Ramos Ruano), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione del Consiglio 13 agosto 1996, con cui veniva respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere una revisione del suo inquadramento nel grado, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterndorf, presidente e dai sigg. N.J. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: H.M. Jung, ha emesso l'11 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore.

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 181 del 14.6.97.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2001

nella causa T-20/01, Maria Concetta Cerafogli e a. contro Banca centrale europea⁽¹⁾

(Modifica delle condizioni di impiego applicabili al personale della Banca centrale europea — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità)

(2002/C 109/92)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-20/01, Maria Concetta Cerafogli, residente in Francoforte sul Meno, Monika Esch-Leonhardt, residente in Francoforte sul Meno, Marco Luigi Fassetta, residente in Wiesbaden (Germania), Tillmann Fromhold, residente in Karben (Germania), Johannes Priesemann, residente in Francoforte sul Meno, e Marc van de Velde, residente in Usingen (Germania), tutti rappresentati dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuti dall'Organizzazione dei dipendenti delle istituzioni europee e internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO), rappresentato dagli avv.ti B. Karthaus, M. Roth e C. Roth, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca Centrale europea (agenti: sigg. C. Zilioli e M. López Torres e M.B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso diretto, da un lato, a che il Tribunale annulli e/o dichiari inapplicabili gli artt. 7.2.0 e 8.1.0 dello Statuto del personale, la circolare amministrativa n. 1/2000, relativa alle spese di viaggio, la clausola di adeguamento automatico inserita nei contratti di assunzione dei ricorrenti e la decisione del Presidente della BCE 7 novembre 2000, recante rigetto del reclamo dei

ricorrenti, e, dall'altro, a che il Tribunale dichiari che la BCE era tenuta a consultare il Comitato del personale prima di adottare la circolare amministrativa n. 1/2000 e che essa non è legittimata ad introdurre unilateralmente nei contratti con i ricorrenti le modifiche delle condizioni di impiego o dello Statuto del personale né a metterle in esecuzione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso l'11 dicembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Le parti sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

Ricorso delle società Huntstown Air Park Limited e Omega Aviation Services Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2001

(Causa T-331/01)

(2002/C 109/93)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 dicembre 2001 le società Huntstown Air Park Limited e Omega Aviation Services Limited, rappresentate dal sig. James O'Reilly, SC e dal sig. Charles A Kelly, Solicitor dello Studio legale Douglas Kelly & Son, Swinford, Irlanda, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il secondo trattino della parte 6 della decisione della Commissione 5 ottobre 2001, C(2001)2967, riguardante l'aiuto di Stato NN 86/2001 — AER RIANTA — IRLANDA;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese delle ricorrenti.